



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA**

REGOLAMENTO

*Approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nella seduta del 07/02/2017
Modificato giusta delibera del 25 febbraio 2020*

L'Organismo ha sede presso l'Ordine degli Avvocati di Catania

INDICE:

	<i>pag.</i>
Articolo 1 – Oggetto e principi generali	3
Articolo 2 – Attività di formazione	3
Articolo 3 - Organi	3
Articolo 4 – Formazione	6
Articolo 5 – Il Professionista incaricato per la composizione della crisi (il Gestore)	7
Articolo 6 - Norme di procedura	9
Articolo 7 – Sanzioni disciplinari	10
Articolo 8 – Riservatezza	10
Articolo 9 – Compensi e rimborsi spettanti all’Organismo e ai gestori	11
<i>Seguono Allegati “A” –“B”</i>	

Articolo 1 – Oggetto e principi generali

Il presente regolamento (di seguito *breviter* Regolamento) disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Catania (di seguito *breviter* Organismo), quale articolazione interna dell'Ordine con medesima partita Iva.

Si applica alle procedure di sovraindebitamento gestite da questo Organismo che, in tale ambito, espleta tutte le attività previste dalla legge 27/1/2012 n. 3 e successive modifiche, inclusa la funzione di liquidatore o di Gestore della liquidazione, anche mediante delega ai professionisti aderenti all'Organismo, nei limiti della normativa vigente.

Il Regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, riservatezza, professionalità, efficienza, rapidità e informalità.

Articolo 2 – Attività di formazione

Il Regolamento tiene conto, altresì, del funzionamento dell'Organismo quale ente formatore.

L'attività di formazione continua e di aggiornamento dei professionisti aderenti viene svolta secondo le regole e i principi definiti nella L. n. 3 del 2012 e del D.M. 202 del 2014 ed è finalizzata a creare un corpo di professionisti qualificati in grado di gestire e di rendere efficienti le procedure di composizione della crisi, nonché di armonizzare l'istituto della composizione della crisi con i principi dell'Ordinamento, con le esigenze della società civile e con il principio costituzionale della tutela dei diritti.

Articolo 3 - Organi

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione della crisi da esso amministrare, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) la Segreteria Amministrativa;
- c) il Referente coordinatore amministrativo;
- d) il Coordinatore scientifico.

3.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania (COA) o da un suo delegato, in funzione di Presidente, e da altri quattro componenti, nominati dal COA

tra i Consiglieri in carica, nel rispetto della rappresentanza di genere, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Tutti i componenti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del COA da cui sono designati.

Sono rieleggibili e possono essere revocati per gravi motivi.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo dell'O.C.C., fissando i punti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo designa, a maggioranza semplice, tra i suoi componenti, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento o per delega di quest'ultimo.

Il Segretario coadiuva il Presidente, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'Organismo.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta del registro delle entrate e delle uscite; esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'Organismo in materia contabile; predispone il bilancio annuale preventivo e consuntivo ed il rendiconto contabile e finanziario che confluiranno nel bilancio del COA. Al riguardo presenta al Consiglio dell'Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo coadiuva il Referente nella sua attività, nel rispetto dell'indipendenza che caratterizza le funzioni e l'attività del Referente stesso.

Il Consiglio Direttivo applica le sanzioni disciplinari ai Professionisti iscritti nel registro dell'Organismo, su segnalazione del Referente.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo, superiore ad € 1.000,00 (euro mille/00), dovrà essere approvato dal COA anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dagli organi dell'Organismo compreso il Referente.

3.2. La Segreteria amministrativa, si trova presso la sede dell'Organismo.

È composta da un Segretario scelto dal COA tra il personale dipendente dell'Ordine degli Avvocati di Catania, eventualmente affiancato da una o più persone fisiche con funzioni operative parimenti scelte

tra il personale dipendente dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

Ai dipendenti delegati all'ufficio della Segreteria amministrativa dell'Organismo è fatto espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire somme in denaro dalle parti, ogni pagamento dovendo avvenire a mezzo P.o.s. bonifico bancario o assegno in favore esclusivamente dell'Organismo.

La Segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative inerenti al servizio di composizione della crisi erogato.

In particolare, sotto la direzione del Referente, riceve le domande e le iscrive nel registro degli affari tenuto ex D.M. 202 del 2014, annotandovi, per ogni procedimento di composizione della crisi, il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento e del Professionista incaricato della gestione della crisi, la durata del procedimento ed il relativo esito.

La Segreteria tiene, sotto la direzione del Referente, l'elenco dei Gestori della crisi iscritti presso l'Organismo.

La Segreteria tiene, sotto la direzione del Referente e di concerto con il Coordinatore scientifico, il registro relativo alla formazione dei gestori della crisi comunicando al Referente ed al Coordinatore scientifico ogni vicenda che possa determinare la sospensione dall'attività.

La Segreteria si occupa, inoltre, di tutte le comunicazioni tra l'Organismo ed il Responsabile della tenuta del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, istituito ai sensi del DM 202/2012, tra l'Organismo e i Gestori della crisi, e quelle previste dalla legge 3/2012, nonché di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'Organismo.

3.3. Il Referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo, conferisce l'incarico ai Gestori della crisi e li sostituisce.

È nominato dal COA tra i suoi componenti e svolge la sua attività in piena autonomia ed indipendenza. Rimane in carica sino alla scadenza del mandato del COA da cui è designato.

Il Referente cura la gestione e l'organizzazione dell'Organismo, riferendone al COA.

In particolare, il Referente:

- su eventuale delega del Presidente del COA, legale rappresentante dell'Organismo, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia;
- adotta, sentito il Consiglio direttivo ed il Coordinatore Scientifico, nel rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 202/2014, i requisiti per l'ammissione e il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei Gestori della crisi presso l'Organismo;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei professionisti Gestori della crisi aderenti all'Organismo;
- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- dirige la tenuta dei Registri da parte della Segreteria Amministrativa;
- delibera sull'ammissibilità delle domande presentate dai debitori all'Organismo;
- nomina o sostituisce il Professionista delegato alla composizione della crisi;
- dichiara la neutralità dell'Organismo rispetto alle domande presentate dai debitori;
- segnala al Consiglio Direttivo ogni circostanza che ritiene rilevante per il funzionamento dell'Organismo;
- procede alla contestazione della violazione degli obblighi ai gestori della crisi;
- partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo.

Qualsiasi impegno di spesa adottato dal Referente, superiore ad € 500,00 (euro cinquecento/00), dovrà essere approvato dal COA anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza.

3.4. Il Coordinatore Scientifico è individuato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania tra i suoi componenti.

Rimane in carica sino alla scadenza del mandato del COA da cui è designato.

Il Coordinatore scientifico cura, di concerto con il Consiglio Direttivo e con l'ausilio della Segreteria amministrativa, la tenuta del registro relativo alla formazione dei gestori della crisi aderenti all'Organismo (RFGC) e del registro relativo alla formazione degli ausiliari dei gestori della crisi, formulando al Consiglio Direttivo proposte e raccomandazioni per il mantenimento dello standard di elevata professionalità degli iscritti ai registri.

Il Coordinatore Scientifico cura e sovrintende alla formazione dei professionisti iscritti nel registro dei gestori della crisi (RGC) e nel registro degli ausiliari dei gestori della crisi (RAGC).

Articolo 4 - Formazione

Gli iscritti nel registro dei gestori della crisi devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dall'art. 4, d.m. 24 settembre 2014, n. 202.

Essi hanno l'obbligo di curare e aggiornare la propria formazione mediante partecipazione a corsi di aggiornamento nelle materie indicate nell'art. 4, comma 5, lett. b) per un periodo non inferiore a quaranta ore annuali, anche cumulabili con quelle dedicate alla formazione professionale obbligatoria per obbligo deontologico o partecipando ad attività di tirocinio tra quelle indicate nell'art. 4, comma 5, lett. c, d.m. n. 202 del 2014.

Articolo 5 – Il Professionista incaricato per la composizione della crisi (Gestore)

Il Referente nomina il Professionista, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, il collegio, incaricato per la gestione della crisi, scegliendo tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso l'Organismo.

Possono essere inseriti, a domanda, nel Registro dei Gestori della crisi dell'Organismo gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Catania, che:

- rispettino i requisiti di cui all'art. 4, comma 5, del d.m. n. 202 del 2014, nonché, ancora, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8, d.m. n. 2012 del 2014;
- abbiano anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno sette anni.

Il Gestore della crisi può operare in forma individuale o collegiale.

In quest'ultimo caso, l'organo collegiale di gestione della crisi non può essere composto da più di tre componenti nominati dal Referente tra i professionisti iscritti nell'apposito Registro dei Gestori della crisi dell'Organismo.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, il Referente distribuisce equamente gli

incarichi tra i gestori della crisi, secondo criteri di rotazione, tenuto conto, in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare.

Prima di conferire ciascun incarico, il Referente sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'Organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura.

La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, ovvero della domanda di liquidazione.

Il Professionista incaricato si impegna a rispettare le norme di autodisciplina, e gli obblighi indicati nell'art. 11 del d.m. 202/2014, mediante sottoscrizione di apposito modulo (allegato A), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di onorabilità ed imparzialità e deve dichiarare per iscritto al Referente di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità.

Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

In ogni caso, il debitore può richiedere al Referente, in base a giustificati motivi, la sostituzione del Professionista incaricato nonché proporre domanda di ricusazione in ordine alla quale decide il Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c.

Il Gestore della crisi dovrà sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza.

Il Gestore della crisi è definito indipendente ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, d.m. n. 202/2014, quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il Gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Accettato il mandato, il Professionista incaricato non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza della Segreteria Amministrativa dell'Organismo tramite pec.

Il Referente provvede nel più breve tempo possibile, in base ai criteri generali adottati per il conferimento dell'incarico, alla nomina di un altro Gestore.

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del Consiglio direttivo, non possono essere nominati come Professionisti incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Il Gestore della crisi non potrà svolgere nei due anni successivi dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore.

Il Gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Il Referente può nominare, a seguito di espressa richiesta del Professionista incaricato, o autonomamente nelle procedure di particolare complessità, un ausiliario (coadiutore o esperto in materie specifiche e con particolari competenze).

L'attività dell'ausiliario è diretta dal Gestore ed è svolta sotto la sua responsabilità.

All'ausiliario si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento, ovvero le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Articolo 6 - Norme di procedura

Le domande per l'avvio della procedura devono essere depositate presso la Segreteria dell'Organismo personalmente in formato cartaceo, ovvero a mezzo pec.

A seguito del deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura, la Segreteria Amministrativa:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda avanzata dal debitore;
- b) procede alla formazione del fascicolo della procedura; effettua l'annotazione nell'apposito registro degli affari; sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione e la nomina del Gestore della crisi;
- c) cura la comunicazione di nomina al Gestore della crisi, ed esegue gli incumbenti di cui alla legge 3/2012;

d) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento di gestione della crisi.

Il Gestore della crisi formalizza all'Organismo l'accettazione dell'incarico entro sette giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo.

A seguito dell'accettazione, l'Organismo comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

Le Segreteria Amministrativa predispone il preventivo delle spese da sostenere per l'opera dell'eventuale Ausiliario e lo trasmette al debitore per l'accettazione. Qualora il debitore non ritenga di accettare il preventivo, ed il Gestore reputi l'apporto dell'ausiliario indispensabile per lo svolgimento della propria opera, tale circostanza costituirà grave motivo ai fini della rinuncia all'incarico.

Il Professionista incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate nella legge 27 gennaio 2012, n. 3 e nel d.m. n. 202 del 24 settembre del 2014, che qui devono aversi per interamente riportate.

Articolo 7 – Sanzioni disciplinari

I Gestori della crisi svolgono la loro attività nel rispetto della Legge professionale forense (Legge 31/12/2012 n. 247). Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettate dal presente regolamento commesse dai Gestori della crisi sono sottoposte al giudizio disciplinare dei Consigli distrettuali di disciplina, oltre che alle sanzioni irrogabili dal Consiglio direttivo dell'Organismo su contestazione del Referente.

Articolo 8 - Riservatezza

Il procedimento di composizione della crisi ha natura riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal Giudice ai sensi di legge come richiamate dall'art. 15, comma 7, l. 27 gennaio 2012, n. 3 o previste per legge.

I componenti dell'Organismo di composizione, le parti, i Gestori e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

I componenti dell'Organismo di composizione e i Gestori incaricati, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto

dall'art. 15, comma 10, 27 gennaio 2012, n. 3, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di composizione non possono essere utilizzate nel giudizio iniziato o coltivato a seguito dell'insuccesso della composizione.

I componenti dell'Organismo di composizione e i Professionisti incaricati non possono essere chiamati a deporre sulle dichiarazioni e sulle informazioni conosciute nel procedimento di composizione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

Articolo 9 – Compensi e rimborsi spettanti all'Organismo e ai gestori

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'Organismo ha luogo nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto Ministero della giustizia n. 202, del 24 settembre 2014.

Per i consumatori che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi è previsto un costo fisso di accesso di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), da imputare a titolo di acconto sul compenso.

Per gli altri soggetti, diversi dai consumatori, che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi il costo fisso di accesso è di € 300,00 (euro trecento/00), da imputare a titolo di acconto sul compenso.

L'acconto va versato dal debitore istante al momento del deposito della domanda presso l'Organismo.

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa e saranno ripartiti secondo criteri di proporzionalità tra Organismo e Gestore.

Gli importi di cui sopra possono essere incrementati nella misura indicata nell'art. 16 del D.M. 202/14.

All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle succitate disposizioni del d.m. n. 202/2014, nonché il rimborso delle spese vive sostenute direttamente o per il tramite del Gestore.

I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi nei compensi tra le spese.

Il saldo del compenso, determinato sulla base dei parametri precedenti, avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o di piano, dovrà

essere versato dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo di composizione, o del piano del consumatore.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, L. n. 3 del 2012.

La ripartizione interna del compenso tra Organismo e Gestore sarà effettuata, in percentuale, solo sulle somme effettivamente corrisposte dal debitore all'Organismo.

Il Gestore non potrà pretendere dall'Organismo nessun compenso prima dell'effettivo incasso da parte dell'Organismo, in acconto e saldo, in relazione alla procedura avviata ovvero conclusa.

Al Professionista incaricato sarà riconosciuto il compenso nella misura complessiva dell'75% dell'importo anticipato o corrisposto ed il restante 25% sarà trattenuto dall'Organismo per far fronte ai costi di amministrazione.

La percentuale di compenso destinata al Gestore deve intendersi comprensiva degli oneri previdenziali e fiscali con esclusione di ogni altro accessorio comunque qualificato e/o denominato.

Al Gestore spetta il rimborso da parte dell'Organismo delle spese vive sostenute e documentate, ove le stesse siano strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico e sempre che, qualora il relativo importo sia nel complesso superiore ad euro 100,00, abbia acquisito il preventivo visto di autorizzazione dal Referente.

ALLEGATO "A"

Norme di autodisciplina dei gestori della crisi dell'Organismo di composizione della crisi

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 – Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro Professionista con il possesso dei requisiti di legge.

ALLEGATO B

Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni al Gestore della crisi– criteri di sostituzione nell'incarico ex art. 10 dm 202/2014

Ove il Professionista incaricato della gestione della crisi/liquidazione incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014, il Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procederà a maggioranza dei suoi membri alla irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dal Registro dei Gestori della crisi.

La sanzione dell'ammonimento è irrogata dal Consiglio Direttivo al Professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014.

La sanzione della sospensione dal registro dei gestori della crisi, fino al massimo di sei mesi è irrogata dal Consiglio Direttivo al Professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014

La sanzione della cancellazione dal registro dei gestori della crisi è irrogata dal Consiglio Direttivo al Professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente. Il Professionista cancellato non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 dall'esecuzione del provvedimento.

E' data facoltà al Professionista, per una sola volta, in seguito all'apertura del procedimento disciplinare di cui al primo comma del presente articolo, previo consenso del C.D. e richiamo verbale, di autosospendersi per mesi sei ed all'esito il procedimento si considererà estinto.

In caso di sospensione e cancellazione del Professionista, dell'estio del procedimento sarà data comunicazione al competente C.O.A. per le eventuali determinazioni ritenute dal medesimo necessarie.

Il C.D. procede alla sostituzione del Gestore della crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo Professionista secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione ex art. 6 del presente Regolamento dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo Professionista incaricato.